Argomento	**ASSUNZIONI OBBLIGATORIE: ENTRO IL 31 GENNAIO IL PROSPETTO INFORMATIVO 2014**
Raccolta	**COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO**
Fonti	**Legge n. 68/1999**
Focus	*Entro il 31 gennaio il prospetto relativo alla situazione al 31.12.2014.*

L'ADEMPIMENTO

- **Entro il 31 gennaio deve essere inviato il prospetto relativo alla situazione al 31.12.2014**
- **La trasmissione deve essere fatta esclusivamente con modalità telematica.**
- **Sono tenuti all'invio tutti i datori di lavoro pubblici e privati con almeno 15 dipendenti.**

Nel prospetto vanno indicati:

- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti;
- il numero e il nominativo dei lavoratori computabili nella quota di riserva;
- eventuali posti di lavoro e mansioni disponibili.

Per determinare il numero dei soggetti da assumere vanno conteggiati tutti i lavoratori subordinati, con l'esclusione di:

- lavoratori a termine con contratto di durata fino a sei mesi;
- i dirigenti (se viene applicato il relativo contratto collettivo);
- i lavoratori somministrati (non sono computati nemmeno dall'agenzia di somministrazione);
- i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per il periodo di durata dell'attività.

I part-time sono computati per la quota di orario effettivamente svolto (facendo riferimento all'orario di lavoro previsto dal CCNL).

RIPRODUZIONE VIETATA

SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO

I datori di lavoro che si trovano in una delle sottoelencate situazioni, possono beneficiare della sospensione dell'obbligo di assumere disabili:

- cassa integrazione guadagni straordinaria;
- cassa integrazione guadagni in deroga;
- contratto di solidarietà;
- fondo di solidarietà di settore;
- assunzione di soggetti percettori di sostegno al reddito,

La sospensione dura quanto il trattamento in proporzione dell'attività lavorativa effettivamente sospesa/ridotta e per il singolo ambito provinciale;

MOBILITÀ

Con riferimento alla mobilità, il legislatore disciplina due ipotesi:

- quella in cui la procedura di mobilità si concluda senza licenziamenti o con un numero di licenziamenti inferiore a cinque e, pertanto la durata della sospensione dell'obbligo di assunzione coincide con la durata della procedura di mobilità;
- quella in cui la procedura di mobilità dia luogo a un numero di almeno cinque licenziamenti: la sospensione dell'obbligo è operativa per il periodo in cui permane il diritto di precedenza alla riassunzione presso l'azienda di origine previsto a favore dei lavoratori posti in mobilità (6 mesi).

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA.

In merito alla cassa integrazione guadagni ordinaria, è rimesso ai servizi provinciali competenti la facoltà e l'opportunità di trovare strumenti idonei per bilanciare le esigenze e consentire l'adempimento degli obblighi.

RIPRODUZIONE VIETATA

SCHEMA DI SINTESI

SOGGETTI OBBLIGATI

- datori di lavoro pubblici e privati che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti, che hanno avuto cambiamenti della situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva entro il 31 dicembre 2014;
- se non si sono verificati cambiamenti -che incidono sull'obbligo di assunzione- rispetto all'ultimo prospetto annuale inviato non è necessario l'invio del prospetto informativo 2015.

SANZIONI

- per ritardato invio del prospetto: € 635,11 più la maggiorazione di € 30,76 per ogni giorno di ritardo;
- per la mancata copertura della quota di riserva per cause imputabili al datore di lavoro: € 62,77 al giorno per ogni lavoratore non occupato;

ESONERO

- l'esonero parziale dall'obbligo di assunzione dei disabili è autorizzato previa apposita richiesta e interessa i datori di lavoro che esercitano attività che non consentono di occupare l'intera quota prevista dalla norma;
- l'esonero viene concesso per un periodo massimo di 12 mesi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno (prorogabile), in presenza di attività produttive con le seguenti caratteristiche:
  - faticosità della prestazione lavorativa;
  - pericolosità connaturata al tipo di attività;
  - particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

I datori esonerati sono tenuti al versamento di un contributo pari a euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto

RIPRODUZIONE VIETATA